

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **58**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1996

Risoluzione
sulla relazione dell'Istituto monetario europeo concernente
la transizione alla moneta unica

Annunziata il 14 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato CE, in particolare il Titolo VI «Politica economica e monetaria»,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo sulla transizione alla moneta unica (C4-0559/95),

vista l'audizione di rappresentanti del settore europeo della vendita per corrispondenza e delle catene di grandi magazzini, svoltasi in seno alla sottocommissione monetaria il 25 giugno 1996,

viste le risoluzioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 1995 a Madrid,

la riunione informale del Consiglio Ecofin del 12 e 13 aprile 1996 a Verona e le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 1996 a Firenze,

viste le sue risoluzioni:

del 19 maggio 1995 sull'introduzione dell'ECU come strumento di pagamento legale (1),

del 25 ottobre 1995 sul Libro verde della Commissione sulle misure pratiche per l'introduzione della moneta unica (2),

(1) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 483.

(2) G.U. C 308 del 20 novembre 1995, pag. 54.

del 30 novembre 1995 sull'Unione economica e monetaria (3),

del 18 giugno 1996 sui rapporti di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (4),

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0352/96),

A. considerando che è opportuno approvare una risoluzione di base sull'Unione economica e monetaria per fornire agli operatori economici un chiaro segnale in materia di introduzione della moneta unica (euro),

B. considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM), con l'adozione dei governi e la ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri, è diventata parte integrante del diritto primario della Comunità e che la sua realizzazione è sottratta quindi a ogni considerazione di opportunità politica,

C. considerando che l'introduzione della moneta unica europea (euro) conferisce una nuova dimensione all'attuale libertà di circolazione dei capitali e dei servizi finanziari e che l'eliminazione del rischio connesso ai rapporti di cambio nelle transazioni finanziarie tra gli Stati che parteciperanno alla terza fase comporterà la creazione di un mercato finanziario unico migliore, in termini di liquidità e capacità concorrenziale, di quello esistente nella seconda fase, incrementando le possibilità di investimento,

D. convinto che l'Unione monetaria, nell'ambito della quale è prevista in un primo momento l'introduzione dell'euro negli Stati a valuta forte, completerà necessariamente il mercato interno, migliorerà le condizioni di investimento favo-

rendo maggiori possibilità occupazionali, eliminerà le commissioni di cambio e le costose attività di garanzia dei corsi, a profitto degli utilizzatori di denaro, e ridurrà sensibilmente le perturbazioni di carattere speculativo tra l'euro e le monete non (ancora) partecipanti alla terza fase dell'UEM (SME II),

E. ritenendo che, a prescindere dall'Unione europea e dai criteri stabiliti per il passaggio alla terza fase, sia necessaria una politica di spesa incentrata sul risparmio che consenta di risanare i bilanci pubblici degli Stati membri tenendo conto dell'esigenza di mantenere un sufficiente livello di domanda nell'economia,

F. ritenendo che, quando la disoccupazione abbia cause strutturali, la creazione di posti di lavoro finanziata col debito costituisca una soluzione effimera che comporta un appesantimento del debito nazionale, un aumento degli interessi a carico dei bilanci pubblici e un incremento dei prezzi,

G. considerando che il mancato successo nella lotta alla disoccupazione ciclica mediante manovre dirette, volte ad accrescere l'occupazione attraverso l'incremento della domanda attiva, tende a trasformare la disoccupazione ciclica temporanea in disoccupazione strutturale di lunga durata,

H. ritenendo che la riduzione della disoccupazione possa contribuire a raggiungere i parametri dell'unione monetaria mentre il consolidamento della disoccupazione mette a repentaglio l'UEM,

I. riconoscendo l'opportunità, nel quadro del vigente diritto comunitario, di concludere un ulteriore patto per la stabilità, dal momento che tutti gli Stati dell'Unione europea hanno interesse a uno stabile sviluppo monetario, economico e sociale, senza tuttavia inasprire le condizioni per il passaggio alla terza fase dell'Unione monetaria né dal punto di vista giuridico, né da quello pratico,

(3) G.U. C 339 del 18 dicembre 1995, pag. 65.

(4) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 52.

J. sottolineando la necessità che i responsabili politici ed economici dell'Unione perseguano con determinazione una politica che crei i presupposti affinché un soddisfacimento duraturo dei criteri di convergenza possa accompagnarsi a una costante riduzione della disoccupazione,

K. rilevando che occorre decidere non ora, ma alle scadenze previste dal trattato, in particolare dall'articolo 109J del trattato CE, sulla scorta di criteri quantitativi e qualitativi in materia di convergenza, quali saranno gli Stati dell'Unione a moneta forte che passeranno alla terza fase dell'unione monetaria,

1. sottolinea che l'articolo 109J del trattato CE disciplina in modo vincolante il passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria fissando scadenze e criteri di convergenza che il Consiglio dovrà rispettare;

2. ritiene che, ai fini di una chiarificazione dei criteri di convergenza in vista della decisione sugli Stati che parteciperanno alla terza fase, che dovrà in ogni caso essere adottata nel 1998 sulla base dei dati statistici del 1997, sia indispensabile attuare nel 1996 la procedura di valutazione prevista all'articolo 109J del trattato CE, affinché gli Stati membri ottengano chiarimenti sull'interpretazione dei criteri di convergenza;

3. ricorda alla Presidenza irlandese del Consiglio l'impegno assunto dinanzi al Parlamento il 17 luglio 1996 di attuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 109J del trattato CE, associando il Parlamento come previsto dal trattato, in modo tale che nell'ambito del Consiglio europeo, che si svolgerà il 13 dicembre a Dublino, i capi di Stato o di governo possano decidere tenendo in debita considerazione il parere del Parlamento;

4. rinvia in tale contesto all'articolo 190 del trattato CE, in base al quale la decisione adottata dal Consiglio deve essere motivata e riferirsi ai pareri richiesti in

base al trattato e quindi, nel caso specifico, a quello del Parlamento;

5. constata con soddisfazione che la maggior parte degli Stati membri già soddisfa i criteri di convergenza in materia di ridotta inflazione, ridotti tassi di interesse a lungo termine e stabilità dei corsi di cambio e che sono stati compiuti progressi in termini di disciplina di bilancio, anche se contro 12 dei 15 Stati membri è stata avviata la procedura in materia di disavanzi eccessivi;

6. si rammarica per il fatto che l'opinione pubblica consideri erroneamente il conseguimento dei criteri di convergenza sul disavanzo di bilancio e sul debito pubblico come una sorta di «atterraggio di precisione» e sottolinea che occorre rispettare rigorosamente il trattato CE, alla luce del quale è necessario verificare:

a) [...], se [per quanto riguarda il disavanzo di bilancio] il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto il livello che si avvicina al valore di riferimento oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato» (cfr. articolo 104C, paragrafo 2, del trattato CE);

7. deplora il fatto che in taluni Stati membri si susciti l'impressione che occorra risparmiare «per Maastricht» e ritiene che ciò danneggi l'ideale europeo;

8. sottolinea che l'euro non può essere introdotto contro la volontà dei cittadini europei e che pertanto occorre avviare un ampio dibattito sulla moneta comune e le sue condizioni;

9. sottolinea la necessità di condurre regolarmente campagne di informazione sull'euro mirate alle diverse categorie sociali e alle quali partecipino i deputati al Parlamento europeo, in modo da superare l'ignoranza sull'Unione monetaria, diffusa a livello europeo, e favorire l'accoglienza dell'euro;

10. chiede alla Commissione di presentare entro il 1996 una proposta concernente la doppia indicazione dei prezzi necessaria nell'ottica dei consumatori;

11. sottolinea che il buon avvio della terza fase presuppone che il Consiglio nomini al più presto nel 1998, previa consultazione del Parlamento — a norma dell'articolo 109A, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato CE — il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), istituisca la BCE nonché il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), visto che, a partire dalla terza fase, il SEBC sarà responsabile della politica unica in materia finanziaria e monetaria nell'area dell'euro;

12. si compiace per il quadro di riferimento per il passaggio alla moneta unica approvato dal Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, in particolare per la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati partecipanti, prevista per il 1° gennaio 1999, in forza della quale l'euro e le monete nazionali diverranno le diverse espressioni di quella che sarà economicamente la stessa valuta;

13. è convinto che, dopo la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione euro, quest'ultimo potrà essere rapidamente e ampiamente utilizzato come moneta scritturale nelle operazioni non in contanti, in quanto le transazioni in moneta estera saranno effettuate in euro da parte del SEBC e le nuove emissioni del settore pubblico saranno realizzate in euro;

14. ritiene che il passaggio previsto per il periodo tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002, nel corso del quale le banconote e

monete metalliche in euro sostituiranno quelle nazionali, dovrebbe avvenire rapidamente e, se tecnicamente possibile, a ritmo serrato, per evitare doppie e costose contabilità nonché parallele indicazioni dei prezzi, situazione che si rivela particolarmente onerosa nel settore delle vendite per corrispondenza al dettaglio e nelle quotazioni borsistiche di azioni e obbligazioni;

15. ritiene pertanto opportuno convertire in euro sin dal 1° gennaio 1999 i prestiti e i debiti pregressi del settore pubblico nonché le quotazioni dei titoli negoziati sui mercati in quanto due quotazioni separate — in moneta nazionale ed euro — farebbero saltare i sistemi borsistici e dei regolamenti commerciali;

16. ricorda proprio in tale contesto che nella notte del 1° luglio 1990, nel quadro dell'unificazione della Germania, l'unione monetaria tedesca è avvenuta con una conversione e uno scambio integrali del marco della DDR in DM, rendendo quindi superflue doppie contabilità e indicazioni dei prezzi; rileva inoltre che una conversione monetaria che si protragga nel tempo ritarda il processo di apprendimento degli operatori economici, come ha dimostrato a suo tempo la conversione dall'«ancien» al «nouveau franc» operata in Francia all'inizio degli anni '60, cui si oppone l'esempio del rapido ed efficace passaggio della sterlina al sistema decimale;

17. ritiene che il triennio compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2002, durante il quale l'euro sarà utilizzato come moneta scritturale e i prezzi potrebbero essere indicati per informazione in moneta nazionale e in euro, sia sufficiente per familiarizzare i consumatori con la nuova moneta;

18. raccomanda pertanto alle imprese del settore pubblico e privato di predisporre gli adeguamenti di carattere tecnico e organizzativo affinché l'effettivo passaggio in contanti all'euro nei paesi partecipanti alla terza fase dell'UEM possa avvenire possibilmente in una data che do-

vrebbe collocarsi tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002;

19. rileva a tale proposito che il fabbisogno di contanti da parte dei cittadini e delle imprese, per la crescente diffusione dei mezzi di pagamento elettronici, carte di credito e carte intelligenti, sarà tanto minore quanto maggiore sarà il ricorso a mezzi di pagamento elettronici, cosicché le transazioni di grandi importi saranno effettuate in moneta contabile europea e solo quelle di piccoli importi in banconote e monete euro;

20. sottolinea la necessità che, a norma dell'articolo 109F, paragrafo 3, del trattato CE, l'IME fissi entro il 31 dicembre 1996 il quadro regolamentare, organizzativo e logistico di cui necessita il SEBC per assolvere ai suoi compiti durante la terza fase;

21. ritiene indispensabile che già nel 1997 e comunque al più tardi contestualmente alla decisione sui paesi partecipanti alla terza fase sia stabilito, sulla base di un regolamento comunitario, un chiaro quadro giuridico valido sin dal primo giorno della terza fase, per fornire agli utilizzatori di denaro certezza giuridica sullo *status* dell'euro e sull'irrevocabilità dei tassi di conversione;

22. condivide l'opinione dell'IME secondo la quale questa normativa comunitaria derivata in campo monetario deve essere fissata, in base all'articolo 109L, paragrafo 4, del trattato CE, attraverso un regolamento del Consiglio e ritiene di dover esprimere un parere in materia tramite una consultazione non obbligatoria;

23. chiede all'IME e al Consiglio di rispettare, nell'adozione di queste disposizioni legislative, i principi della trasparenza e dell'accettazione da parte del pubblico, di garantire l'equivalenza giuridicamente vincolante dell'euro con le monete nazionali nonché di adottare norme comuni di arrotondamento per l'applicazione dei tassi di conversione;

24. ritiene indispensabile che la data dell'introduzione delle banconote e monete metalliche in euro sia stabilita al più presto dal Consiglio direttivo della BCE dopo l'istituzione della BCE e ancor prima dell'inizio della terza fase, in quanto la fiducia nell'euro presuppone che tutti gli interessati siano informati con sufficiente tempestività, coordinando strettamente gli sforzi delle banche centrali nazionali, dell'IME e del futuro SEBC in quanto emittente dell'euro;

25. segnala che il settore pubblico, che rappresenta circa la metà del prodotto nazionale lordo, e il settore privato devono cooperare strettamente e tempestivamente affinché la conversione possa avvenire senza ostacoli;

26. chiede all'IME e alla Commissione, per garantire la stabilità dei tassi di cambio all'interno dell'Unione, di presentare al Consiglio le necessarie proposte di decisione che disciplinino i rapporti monetari tra l'euro e gli Stati che ancora non vi partecipano, onde ridurre al minimo le oscillazioni dei tassi di cambio ed evitare svalutazioni competitive da parte degli Stati membri che ancora non appartengono all'area euro; chiede al Consiglio di pervenire al più presto a una decisione sullo SME II, per conferire alla BCE e al SEBC le necessarie prerogative e fornire tempestivamente ai mercati le condizioni quadro che consolidino le loro aspettative;

27. invita l'Istituto monetario europeo e la Commissione, salvaguardando i fondamenti della solidarietà comunitaria, a presentare al Consiglio le necessarie proposte di decisione affinché, in caso di difesa di una parità, i costi delle misure per evitare eccessive oscillazioni tra gli Stati appartenenti all'euro e quelli ancora esclusi siano idoneamente ripartiti;

28. ribadisce la sua convinzione che il nuovo sistema monetario europeo da introdurre con la terza fase dovrà garantire la stabilità dell'euro e nel contempo un'evoluzione stabile delle altre monete,

per agevolare e accelerare il loro successivo ingresso nell'area euro;

29. sottolinea la necessità che gli Stati partecipanti alla terza fase appartengano per due anni al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro e nel rispetto dei margini normali di fluttuazione (articolo 109J, paragrafo 1, terzo trattino);

30. ritiene che l'euro debba servire da moneta di ancoraggio per le monete che non appartengono sin dall'inizio all'area euro e che il sistema, da maneggiare in modo flessibile con la partecipazione della BCE, debba disporre di margini di fluttuazione abbastanza ampi, con la possibilità di stabilire margini di fluttuazione più stretti per gli Stati la cui situazione in termini di convergenza lo giustifichi;

31. incoraggia gli Stati membri che non parteciperanno sin dall'inizio alla terza fase a proseguire i loro sforzi in materia di convergenza, dal momento che, a norma dell'articolo 109K, paragrafo 2, del trattato CE, ogni due anni o eventualmente prima su richiesta di uno Stato membro con deroga, il Consiglio decide se nel frattempo siano soddisfatti i criteri di convergenza, il che potrà ulteriormente incrementare entro il 10 gennaio 2002 il numero degli Stati che parteciperanno alla terza fase;

32. ribadisce la propria determinazione a salvaguardare le proprie prerogative per quanto riguarda la nomina dei membri del consiglio direttivo della BCE a norma del-

l'articolo 109A del trattato CE e a seguire con attenzione l'attività della BCE e del SEBC, a norma dell'articolo 109B del trattato CE, attraverso una discussione comune sulla base della relazione annuale concernente l'attività del SEBC nonché, inoltre, ad ascoltare, se del caso, il presidente della BCE o i membri del consiglio direttivo in sede di commissione competente;

33. fa presente che il passaggio alla moneta unica comporterà a livello internazionale una maggiore responsabilità dell'Unione nella conduzione degli affari economici e monetari internazionali; ritiene quindi che occorra definire le modalità di partecipazione dell'Unione alle organizzazioni internazionali a carattere economico e finanziario, in particolare il FMI e le banche multilaterali e regionali di sviluppo (Banca mondiale, BERS, BIS);

34. ritiene assolutamente indispensabile definire un contesto esterno sulla successione cronologica della transizione alla moneta unica, con indicazioni relative al calendario, alle misure di adeguamento o di coordinamento e alla ripartizione degli ambiti di competenza tra gli Stati membri e le istanze comunitarie;

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'IME, alla Commissione, al Consiglio, alle banche centrali, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente